

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 18/11/2024

FATTO

La ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dell'emolumento pensionistico mensile – stipulato in data 3 aprile 2019 ed estinto anticipatamente in base al conteggio rilasciato dall'intermediario convenuto il 14 marzo 2024 – lamenta il diniego alla riduzione pro quota dei costi del finanziamento non maturati a fronte della prematura estinzione.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso, l'istante invoca la tutela dell'Arbitro affinché condanni l'intermediario alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito, per complessivi euro 1.043,96, oltre agli interessi legali sino al soddisfo. La ricorrente invoca altresì la refusione delle spese di assistenza professionale e del contributo versato per la presentazione del ricorso.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alla domanda della ricorrente deducendo che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021), limitatamente alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, senza impattare sull'art. 6-bis, comma 3, lett. b), del DPR n. 180/1950, quale disposizione speciale cogente atta a regolare i finanziamenti contro cessione del quinto; tale circostanza avrebbe ingenerato nei finanziatori il "legittimo affidamento" sulla praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi up front e recurring. L'intermediario rileva altresì: che la Corte di Giustizia UE, con sentenza

del 09/02/2023, diversamente argomentando rispetto alla pronuncia “Lexitor” adottata in un differente contesto, ha affermato il principio per cui “[l]’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE [...], deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”; che anche il recente intervento del legislatore italiano (dapprima con Legge 10 agosto 2023, n. 103, e poi con D.L. 10 agosto 2023, n. 104, art. 27) è nel senso di escludere il rimborso dei costi up front corrisposti a terzi, “fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa”; che il conteggio estintivo - in funzione del quale la ricorrente ha effettuato il pagamento del residuo debito - è stato redatto in conformità alle clausole del contratto (richiama, in particolare l’art. 8 delle condizioni generali e la sez. 3 dell’accluso documento informativo, mod. SECCI) approvate e accettate dalla cliente, nel rispetto del citato art. 6-bis del D.P.R. n.180/1950.

Sulla scorta dei superiori rilievi, la resistente afferma che con l’esecuzione del pagamento a saldo del debito residuo liquidato nel conto di estinzione, la cliente avrebbe “accettato di definire l’estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento, al contratto e/o al conteggio estintivo e, dunque, non avendo null’altro a pretendere nei confronti” del resistente, all’esito dell’anticipata estinzione. Chiede pertanto al Collegio la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ovvero di non accoglimento in quanto infondato nel merito.

DIRITTO

La ricorrente agisce per l’accertamento del proprio diritto alla restituzione pro-quota dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto all’originaria scadenza pattuita, ex art. 125 sexies, Tub.

Preliminarmente si osserva che nel costituirsi parte dell’odierno procedimento, la resistente ha eccepito, inter alia, che la cliente, corrispondendo la somma a saldo del debito residuo liquidato nel conteggio consuntivo emesso in data 14 marzo 2024, avrebbe rinunciato “a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento”.

Il rilievo è infondato.

Sull’efficacia liberatoria delle quietanze sottoscritte in occasione dell’estinzione anticipata di finanziamenti a consumatori, è stato chiarito che l’effetto preclusivo, in ordine alla possibilità di adire l’ABF per ricevere tutela, in astratto sussiste ove detti atti – alla stregua di accordi transattivi o rinunciativi – contengano un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò a cui il cliente abbia inteso rinunciare, e alla volontà espressa dal dichiarante, in termini non equivoci, di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall’intermediario non restituite (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 8827/2017; Coll. Napoli, Dec. n. 16541/2020). Nel caso di specie sia il rendiconto emesso dall’intermediario in data 14 marzo 2024, sia la nota recante “liberatoria del contratto” rilasciata il 15 marzo 2024, ambedue privi di sottoscrizione della cliente nonché di qualsivoglia riferimento all’oggetto di una eventuale rinuncia, si rivelano meri documenti ricognitivi predisposti unilateralmente dalla resistente, finalizzati ad attestare, rispettivamente, l’importo dovuto dal finanziato per estinguere anzitempo il prestito e l’intervenuta estinzione del contratto con efficacia, ad ogni effetto, dal 1° marzo 2024.

Pertanto, deve escludersi che questi possano costituire atti impeditivi alla proposizione del ricorso qui in esame, il quale, invero, si palesa meritevole di apprezzamento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Il Collegio rammenta il proprio costante orientamento, secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal momento che: "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri up front, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Ciò osservato, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l'art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. "sentenza *Lexitor*"). Il delineato quadro giuridico in cui la vertenza si colloca trova conferma nel disposto dell'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che in sede di erogazione del prestito il finanziatore ha trattenuto i seguenti importi rilevanti ai fini della decisione: € 550,00 a titolo di "spese di istruttoria e oneri erariali"; € 1.164,00 a titolo di "costi intermediario del credito".

Con riferimento ai costi di intermediazione, il tenore della sottostante clausola negoziale evidenzia la natura up front del corrispettivo, che remunera attività completamente erogate nella fase prodromica alla concessione del prestito (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 8248/2023; Coll. Palermo, Dec. n. 13662/2022); sicché la ricorrente ha titolo ad ottenere il rimborso della parte non ancora maturata. A tale ultimo riguardo, disattendendo la tesi di contrario avviso sostenuta dalla convenuta, alcuna rilevanza può essere attribuita, ai fini del riconoscimento del diritto in capo al finanziato alla riduzione degli oneri del finanziamento estesa ai costi istantanei, alla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21, resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori), posto che le statuizioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, cit., avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)” (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021, R.G.).

Medesimo diritto restitutorio sussiste con riguardo alle spese di istruttoria, rispetto alle quali l'opacità che caratterizza la relativa clausola contrattuale – derivante dall'indicazione promiscua delle attività remunerate (cfr. sez. 3.1 – Costi connessi, modello SECCI), soggette a maturazione istantanea e ricorrente (emblematico è il riferimento alla “raccolta dati, documentazione e loro archiviazione”), senza una puntuale rappresentazione di dettaglio contabile – induce il Collegio a trattare siffatta voce del costo totale del credito alla stregua di una componente recurring (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 5031/2017).

Pertanto, alla luce dei citati principi normativi ed ermeneutici, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso, in favore della ricorrente, dell'importo complessivo di euro 634,00, calcolato adottando, quanto agli oneri up front (euro 350,27), il criterio della “curva degli interessi” – in mancanza di una valida previsione pattizia – e il metodo proporzionale lineare per quelli recurring (euro 284,17), tenuto conto del periodo di dilazione non usufruito (n. 62 rate residue su 120 previste in origine), la cui quantificazione trova riscontro nella tabella analitica sotto riportata:

durata del finanziamento ▶ 120	
rate scadute ▶ 58	
rate residue 62	
TAN ▶ 7,70%	

% restituzioni	
- in proporzione lineare	51,67%
- in proporzione alla quota	30,09%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
ti istruttoria	(recurring)	€ 550,00	€ 284,17	€ 165,51		€ 284,17
osti intermediario del credit	(up front)	€ 1.164,00	€ 601,40	50,27		€ 350,27
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 634
interessi legali	si

Alla somma come sopra determinata vanno aggiunti gli interessi legali maturati dalla data del reclamo sino al soddisfo.

Non meritevole di accoglimento si palesa l'istanza di refusione delle spese di assistenza professionale in ragione del carattere seriale della questione trattata, priva di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4618/2016).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 634,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI